

i) Contratto collettivo 25 marzo 2002 ¹⁾

Contratto collettivo intercompartimentale relativo all'esercizio del diritto di sciopero e salvaguardia dei servizi pubblici essenziali a livello intercompartimentale e compartimentale

1

1)Pubblicato nel B.U. 16 aprile 2002, n. 16.

Art. 1 (Oggetto)

(1) Il presente allegato disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nonché la salvaguardia dei servizi pubblici essenziali a livello intercompartimentale e compartimentale, definendo le modalità di proclamazione dello sciopero, la durata, le modalità di attuazione, nonché le procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire prima della proclamazione dello sciopero.

Art. 2 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)

(1) L'organizzazione sindacale che intende proclamare lo sciopero a livello intercompartimentale è tenuta a presentare per iscritto ai seguenti organi la propria proposta per una definizione bonaria del conflitto:

- a) al Presidente della Provincia;
- b) al Presidente dell' Istituto per l'edilizia sociale;
- c) al Presidente del Consorzio dei Comuni;
- d) al Presidente dell' Associazione delle Case di riposo;
- e) ai Presidenti delle Aziende di soggiorno di Bolzano e Merano;
- f) ai Direttori generali delle Aziende sanitarie.

(2) Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione della proposta ai sensi del comma 1 la delegazione intercompartimentale pubblica si confronta con la relativa organizzazione sindacale. In caso di esito negativo del confronto e comunque decorso il predetto termine viene esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Presidente del Consiglio provinciale.

(3) Nella richiesta di conciliazione sono da indicare i motivi del conflitto e le proposte conciliative.

(4) In caso di proclamazione di sciopero a livello compartimentale la proposta di cui al comma 1 è da presentare ai corrispondenti organi del rispettivo comparto come indicati al comma medesimo. Il confronto di cui al comma 2 avviene con la delegazione pubblica del rispettivo comparto.

(5) Il presente articolo non si applica agli scioperi di cui al comma 2 dell'articolo 3.

(6) Per gli scioperi a livello decentrato la disciplina di cui al presente comma viene regolamentata nel contratto di comparto.

Art. 3 (Proclamazione dello sciopero e termine di preavviso)

(1) Esperito il tentativo di conciliazione senza esito positivo o comunque decorsi inutilmente cinque giorni lavorativi dalla presentazione della relativa richiesta, l'organizzazione sindacale proponente è legittimata a proclamare lo sciopero. Al fine di consentire alle amministrazioni di informare gli utenti, di organizzare i servizi indispensabili ed allo scopo ulteriore di favorire lo svolgimento di eventuali ulteriori tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, la proclamazione dello sciopero deve essere preannunciata agli organi di cui al comma 1 dell'articolo 2, almeno dieci giorni prima. Nel preavviso devono essere indicate la durata dello sciopero e le singole categorie di personale interessate.

(2) In caso di sciopero nazionale non è richiesto il preavviso di cui al comma 1. Se lo sciopero nazionale è limitato al pubblico impiego, le organizzazioni sindacali possono aderire allo sciopero mediante apposito preavviso, da recapitare all'amministrazione entro il secondo giorno successivo al preavviso dello sciopero nazionale.

(3) L'amministrazione è tenuta a comunicare agli utenti a mezzo della stampa almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero quali

servizi ne siano coinvolti e quali servizi essenziali vengano comunque garantiti.

(4) L'intervallo minimo da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di un successivo sciopero nell'ambito dello stesso servizio essenziale è di 10 giorni lavorativi.

(5) Per i servizi di turno le organizzazioni sindacali indicano nella proclamazione dello sciopero il turno con cui lo stesso ha inizio.

Art. 4 (Scioperi di breve durata)

(1) Nella proclamazione degli scioperi di durata inferiore all'orario di servizio giornaliero è da indicare l'ora di inizio e di fine della durata dello sciopero.

Art. 5 (Trattenute per scioperi brevi)

(1) Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

Art. 6 (Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi essenziali)

(1) La disciplina sui servizi essenziali da garantire in caso di sciopero da parte del personale e il numero del personale, con relativa qualificazione professionale, che deve astenersi dallo sciopero viene concordata a livello di comparto. Il personale comunica al diretto superiore entro le ore 11.00 del terzo giorno di lavoro antecedente lo sciopero la propria disponibilità per garantire il servizio minimo essenziale. Trascorso tale termine l'amministrazione individua con ordine di servizio il personale che deve prestare servizio qualora non fosse data la presenza necessaria per garantire il relativo servizio.